Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dei trasporti UFT**

IKSS CITT CITS CITR

Seilbahnen Schweiz
Remontées Mécaniques Suisses
Funivie Svizzere
Pendicularas Svizras

**IARM**
International Association of Ropeway Manufacturers
Swiss Chapter

Adottato dal comitato di gestione Impianti a fune
il 27.6.2019

# Ruoli e compiti nel settore degli impianti a fune

## 1. Vigilanza sulla sicurezza dell'UFT

- Le imprese di trasporto a fune sono in ogni fase i principali responsabili per la sicurezza.
- Di base, l'UFT esercita la propria funzione di vigilanza come segue:
  - nella fase preventiva: focus = impianto
  - nella fase d'esercizio: focus = impresa
  - in entrambe le fasi: in funzione dei rischi e per campionatura
  - non effettua collaudi di impianti!
- Fase d'esercizio: audit e controlli d’esercizio.
  Se constata lacune, esige che l'impresa adotti misure per eliminarle.
- Responsabilità per la vigilanza UFT = responsabilità condivisa per la sicurezza (ad es. in caso di incidente).

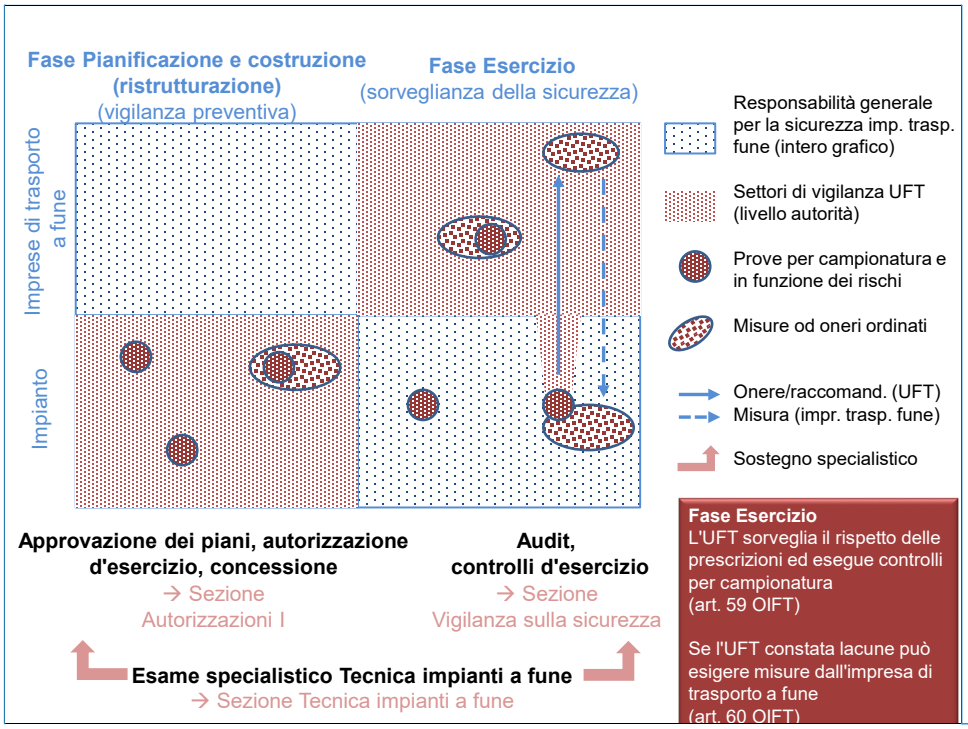


Kommentiert [DGFB1]: Uebersetzungen Graphik noch am Ende hinzugefuegt. Bitte loeschen vor der Finalisierung des Textes

## 2. Sintesi dei compiti e metodo di lavoro di tutti gli operatori nel settore degli impianti a fune (per impianti di competenza della Confederazione)

Gli elenchi riportati di seguito intendono fornire una panoramica, senza essere esaustivi.

Sono giuridicamente vincolanti le formulazioni di cui alla legge sugli impianti a fune (LIFT) e alla relativa ordinanza (OIFT).

**UFT in veste di autorità di vigilanza (in generale)**

- Sorveglia, sotto il profilo dei rischi, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune[1].
- Può esigere prove e perizie. Può procedere autonomamente a prove per campionatura[2].
- Stabilisce per quali aspetti il richiedente deve fornire documenti di prova sotto forma di certificati di conformità, rapporti di perizia o perizie[3] (vedi definizioni a pag. 4).

**UFT in veste di autorità di autorizzazione (vigilanza preventiva → focus sull'impianto)**

[1] Art. 23 cpv. 1 LIFT
[2] Art. 23 cpv. 2 LIFT
[3] Art. 6 LIFT

- Esamina e accoglie le domande di approvazione dei piani[4] e conduce le procedure in qualità di autorità direttiva.
- Esamina e accoglie le domande di rilascio dell'autorizzazione d'esercizio[5] e conduce la procedura in qualità di autorità direttiva.
- Valuta progetti per impianti e/o elementi di impianti sulla base delle pertinenti leggi, ordinanze, norme e altre regole riconosciute della tecnica.
- Verifica progetti per impianti e/o elementi di impianti in funzione della rilevanza per la sicurezza e nell'ottica della tutela della vita e dell'incolumità fisica.
- Verifica, nel quadro delle procedure d'autorizzazione, la plausibilità progettuale dei programmi d'esercizio e d'impianto e la compatibilità con le condizioni quadro.
- Verifica in funzione dei rischi e per campionatura se:
  - le conclusioni delle perizie sono state considerate nei documenti di prova,
  - i rapporti di perizia sono completi e plausibili,
  - gli attestati di conformità sono completi.
- In caso di lacune o contraddizioni nella documentazione di prova esige, con richiesta debitamente motivata, ulteriori documenti (esistenti o da redigere) o integrazioni di quelli presenti. La procedura può essere conclusa solo in presenza di tutti i documenti di prova rilevanti.
- Verifica se, in caso di deroghe alle norme tecniche, dai documenti di prova risulta che i requisiti essenziali sono adempiuti e che il rischio complessivo non aumenta.
- Verifica le sufficienti conoscenze specifiche e la sufficiente esperienza dei periti, nonché la loro indipendenza.
- Conduce controlli sull'impianto in funzione dei rischi e per campionatura, ma non collaudi globali (nessun controllo completo e nulla osta).
- Definisce formalmente, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e i Cantoni, le norme tecniche idonee a precisare i requisiti essenziali.

**UFT in veste di autorità di vigilanza nella fase dell'esercizio (sorveglianza → focus sull'impresa)**

- Sorveglia mediante audit e controlli d'esercizio periodici se le imprese di trasporto a fune si fanno carico della loro responsabilità per la sicurezza dell'esercizio e per la manutenzione dell'impianto (obbligo di diligenza[6]).
- In casi fondati, può richiedere prove e perizie, nonché eseguire direttamente controlli per campionatura[7].
- In caso di pericolo o di prescrizioni non rispettate, esige che le imprese di trasporto a fune propongano o adottino misure adeguate a garantire il ripristino della sicurezza.
- Prende i necessari provvedimenti per ristabilire la sicurezza (se le misure dell'impresa non sono sufficienti). Può limitare o vietare l'esercizio dell'impianto[8].

**Gestore**

[4] All. 2 OIFT
[5] Art. 33 OIFT
[6] Art. 18 e 23 LIFT
[7] Art. 23 cpv. 2 LIFT
[8] Art. 60 OIFT

- È responsabile per la sicurezza degli impianti e del relativo esercizio. Deve segnatamente provvedere a una manutenzione dell'impianto a fune tale da garantirne la sicurezza in ogni momento (obbligo di diligenza[9]).
- Mette a disposizione le risorse (personale, competenze, organizzazione, mezzi, ecc.) per garantire un esercizio sicuro. In particolare, nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto.
- Presenta domande per la costruzione o la modifica di un impianto[10] e fornisce la prova che i requisiti essenziali sono adempiuti.
- È responsabile per la completezza, la conformità alla legge e il contenuto delle domande stesse.
- Su richiesta motivata delle autorità fornisce ulteriori documenti (esistenti o da redigere) o integrazioni di quelli presenti, per consentire un controllo materiale in caso di lacune o contraddizioni.
- Presenta richieste per eventuali deroghe alle norme vigenti e dimostra che il rischio complessivo non aumenta.
- Conserva i documenti dell'impianto indicati nell'OIFT.
- Notifica annualmente all’autorità di vigilanza le registrazioni sulla manutenzione e gli eventi, nonché le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza di un impianto.

[9] Art. 18 LIFT
[10] Art. 11 e all. 1 OIFT

*Su mandato del richiedente*

**Fabbricante**

- Pianifica, costruisce e consegna l'impianto al richiedente.
- Fornisce al richiedente i documenti di base di sua pertinenza atti a provare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni all'attenzione dell'UFT.
- Conferma il rispetto dei requisiti essenziali per i componenti di sicurezza e i sottosistemi[11] mediante attestati di conformità.
- Conserva i documenti di base e di prova per le procedure di valutazione della conformità secondo il regolamento UE sugli impianti a fune, nonché i relativi attestati di conformità.
- Conserva i documenti dell'impianto indicati nell'OIFT.
- Segnala all'autorità di vigilanza le nuove conoscenze che possono influire sulla sicurezza dell'impianto, dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi o sulla sicurezza di altri impianti in seguito all'utilizzo dei componenti interessati[12].

**Organismo notificato (notified body)**

- Conferma mediante attestati di conformità il rispetto dei requisiti essenziali ovvero delle norme vigenti in caso di componenti di sicurezza o sottosistemi certificati.

**Perito**

- Fornisce al richiedente i documenti di base di sua pertinenza atti a provare la sicurezza richiesta all'articolo 29 e all'allegato 1 OIFT sotto forma di rapporto di perizia.
- La modalità di lavoro del perito è descritta dettagliatamente nella Direttiva dell'UFT sui periti di impianti di trasporto a fune.

**Esperto**

- Redige un rapporto di esperti su specifiche tematiche tecniche o ambientali (ad es. caratteristiche del terreno, vento, valanghe, protezione antincendio, ecc.) quale documento di base per le prove che il fabbricante o il perito incaricato devono presentare.

[11] All. 2 del regolamento UE sugli impianti a fune
[12] Art. 56 cpv. 3 e 4 OIFT

## Definizioni

La perizia sulla sicurezza può contenere i seguenti documenti.

a) Prova
Documento che dimostra in maniera verificabile e plausibile che i requisiti essenziali ovvero le norme vigenti sono rispettati. Può trattarsi di un attestato di conformità, un rapporto di perizia o un altro documento.

b) Attestato di conformità
Conferma il rispetto dei requisiti essenziali ovvero delle norme vigenti in caso di componenti di sicurezza o sottosistemi certificati.

c) Rapporto di perizia
Conferma che i componenti dell'infrastruttura rilevanti per la sicurezza, il calcolo delle funi o i punti di contatto sono conformi ai requisiti essenziali ovvero alle norme vigenti.

d) Perizia
Rapporto di esperti su specifiche tematiche tecniche o ambientali (ad es. caratteristiche del terreno, vento, valanghe, protezione antincendio, ecc.) con effetti su questioni di rilevanza per la sicurezza. Costituisce il documento di base per la presentazione delle prove da parte del fabbricante o del perito.

## Basi legali

- Legge sugli impianti a fune
- Ordinanza sugli impianti a fune
- Direttive UFT
- Politica di sicurezza dell'UFT
- Concetto Vigilanza sulla sicurezza UFT durante la fase dell'esercizio

In caso di contraddizione tra le suddette basi legali si applica la più alta nella gerarchia normativa.

## GRAFICO

Kommentiert [DGFB2]: Hier noch die Uebersetzungen von Graphik, sollten Sie den Layout aendern wollen

Impianto
Imprese di trasporto a fune
Approvazione dei piani, autorizzazione d'esercizio, concessione Sezione Autorizzazioni I
Audit, Controlli d'esercizio
Sezione Vigilanza sulla sicurezza
Responsabilità generale per la sicurezza impr. trasp. fune (intero grafico)
Settori di vigilanza UFT (livello autorità)
Prove per campionatura in funzione dei rischi
Misure od oneri ordinati
Onere/raccomandazione (UFT)
Misura (impresa trasporto a fune)
Sostegno specialistico

Fase Esercizio
L'UFT sorveglia il rispetto delle prescrizioni ed esegue controlli per campionatura.
(art. 59 OIFT)
Se l'UFT constata lacune può esigere misure dall'impresa di trasporto a fune.
(art. 60 OIFT)
Fase Pianificazione e costruzione (ristrutturazione) (vigilanza preventiva)
Fase Esercizio (sorveglianza della sicurezza)
Esame specialistico Tecnica impianti a fune
Sezione Tecnica impianti a fune